# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1922** — **Roma - Mercoledì 8 febbraio** — **Numero 32**

**Abbonamenti**

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . » **0,80** }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.**
**Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.**

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all' Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

## SOMMARIO

### PARTE UFFICIALE

**Leggi e decreti.**



**Disposizioni diverse.**



**Foglio delle inserzioni.**

# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 34 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922, è istituito il capitolo n. 246-*bis*: « Spese per la Conferenza di Genova » con lo stanziamento di lire tre milioni e mezzo (L. 3.500.000).

Il ministro del tesoro è autorizzato ad emettere mandati di anticipazione sul capitolo predetto anche per somme eccedenti il limite normale.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

*Il numero 35 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1919, n. 1726;
Visto il R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato p r la giustizia e p r gli affari di culto;

Abbiamo d.cretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese a tutti i Comitati provinciali di conciliazione, istituiti con R. decreto 14 settembre 1919, n. 1726, le disposizioni di cui ai primi tre alinea dell'articolo 8 del R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento nazionale per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — RODINÒ.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

---

*Il numero 40 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

## VITTORIO EMANUELE III
### per grazia di Dio e per volontà della Nazione
### RE D'ITALIA

Visto il disegno di legge n. 195, presentato al Senato del Regno il 12 agosto 1921 e recante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### TITOLO I.
### Linee urbane di tramvie e navigazione interna

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, le aziende esercenti linee urbane di tramvie e di navigazione interna a motore meccanico sono esonerate dall'obbligo di applicare ai trasporti da esse effettuati:

*a)* la tassa di bollo di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560;

*b)* il diritto supplementare di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, nonchè i successivi aumenti

Le aziende sono autorizzate a convertire a proprio favore la vigente misura dei suddetti tributi in aumento della quota aziendale del prezzo del trasporto.

Sono però soggetti alla tassa fissa di bollo:

1° di L. 1,35, oltre l'addizionale, i biglietti di abbonamento;

2° di L. 5,00, oltre l'addizionale, le tessere gratuite, escluse quelle di servizio.

Nei riguardi della tassa di bollo, le disposizioni di cui al presente articolo si estendono alle aziende esercenti linee urbane di omnibus e navigazione interna, qualunque ne sia il sistema di trazione.

Art. 2.

Nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria, ogni successiva modificazione in aumento, o in diminuzione, dei prezzi di trasporto risultanti dall'applicazione del precedente articolo, nonchè delle condizioni di trasporto, sarà determinata del prefetto, su richiesta delle aziende, o degli enti concedenti, sentiti gli enti concedenti, le aziende concessionarie ed il competente Circolo ferroviario d'Ispezione, e tenuto conto degli oneri derivanti alle aziende dal trattamento giuridico ed economico del personale e dal rincaro dei combustibili, dell'energia elettrica e dei materiali di esercizio e di consumo.

Per il biennio 1922-923 qualsiasi diminuzione dei prezzi di trasporto ai sensi del precedente comma dovrà ottenere l'assenso preventivo dell'esercente.

In relazione al 1° comma del presente articolo è anche data facoltà al prefetto di stabilire con le modalità sopraindicate:

*a)* la riduzione o sospensione dei servizi;

*b)* l'esclusione totale o parziale della partecipazione del concedente ai prodotti lordi, anche sotto forma di canone fisso;

*c)* la riduzione dei canoni di manutenzione delle strade sino al puro rimborso delle spese effettive di manutenzione delle sedi assegnate.

I provvedimenti di cui al presente articolo hanno carattere definitivo.

Art. 3.

Il trattamento economico del personale addetto a linee aperte all'esercizio posteriormente al 1° gennaio 1922 - ferme le vigenti disposizioni relative alla previdenza - è lasciato esclusivamente alla libera contrattazione fra azienda esercente e personale.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, cessa, nè potrà essere rinnovata sotto altra forma, qualsiasi concessione di sussidi straordinari di esercizio a carico dello Stato, in dipendenza di qualunque causa, per le aziende di cui all'art. 1 del presente decreto, salvo il disposto del successivo art. 21.

### TITOLO II.
### Linee di tramvie e di navigazione non contemplate nel titolo I e ferrovie

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, le aziende esercenti ferrovie e quelle esercenti tramvie e linee di navigazione interna a motore meccanico non contemplate all'art. 1 del presente decreto sono esonerate dall'obbligo di applicare trasporti da esse effettuati il diritto supplementare di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, nonchè i successivi aumenti. Le aziende stesse sono autorizzate a convertire a proprio favore la vigente misura del suddetto tributo in aumento dell'attuale quota aziendale del prezzo del trasporto. Ogni successiva modificazione dei prezzi di trasporto risultanti dall'applicazione del precedente comma, nonchè dalle condizioni di trasporto dovrà essere sottoposta dalle aziende alla preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria legislativa o contrattuale.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, tutti i trasporti sulle linee di cui al precedente articolo, saranno assoggettati alla tassa erariale sui trasporti di cui agli articoli 149 e seguenti del testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447, e 16 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560.

La tassa sarà applicata nella seguente misura:

1° per i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, biciclette e per quelli di merci ed oggetti di ogni genere a grande velocità:

*a*) sulle ferrovie: otto per cento del prezzo del trasporto;

*b*) sulle tramvie e linee di navigazione interne: tre per cento del prezzo del trasporto;

2° per i trasporti di merci ed oggetti di ogni genere a piccola velocità: tre per cento del prezzo del trasporto.

La tassa erariale sarà liquidata bimestralmente entro 60 giorni dalla fine del bimestre cui si riferisce, ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la liquidazione.

Per la omessa o ritardata denuncia di quote della tassa erariale è dovuta una penale pari al 15 0[0 delle quote stesse o per l'emesso o ritardato versamento è dovuta una penale del 6 0[0, oltre l'interesse di mora.

Art. 7.

Le quote di tassa di cui al precedente art. 6 sono comprensive delle attuali tasse e sovrattasse di bollo tanto ordinarie quanto straordinarie ed addizionali sui documenti di trasporto, salvochè i biglietti di abbonamento sono soggetti alla tassa di bollo di L. 1,35 oltre l'addizionale.

Il provento della tassa e delle penali sarà attribuito alla fine di ciascun esercizio finanziario: per 7[8 al capitolo dello stato di previsione dell'entrata concernente la tassa erariale sui trasporti delle linee concesse all'industria privata e per 1[8 al capitolo del predetto stato di previsione concernente la tassa di bollo.

Art. 8.

Le disposizioni attualmente in vigore per la concessione, in dipendenza di qualunque causa, di sussidi straordinari di esercizio, alle aziende esercenti le linee di cui all'art. 5, cessano di avere vigore col 31 dicembre 1921.

Entro i limiti della spesa di lire centotrentacinque milioni per il 1922, salvo quanto stabilisce l'art. 21 del presente decreto, e di lire centoventicinque milioni per il 1923, il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende esercenti linee di cui all'art. 5, soggette all'applicazione del decreto Ministeriale 10 marzo 1920, n. 3176, un solo sussidio straordinario in base al conto annuale di esercizio, per ciascuno degli anni 1922 e 1923.

Art. 9.

Il sussidio sarà concesso sempre quando, a giudizio del ministro dei lavori pubblici, siano state riconosciute inapplicabili od insufficienti, le seguenti altre forme di compensi:

1. Modificazioni delle tariffe e delle condizioni di trasporto, nonchè riduzioni di treni, sospensioni temporanee di servizi, senza che gli Enti locali eventualmente interessati possano esigere riduzioni di sussidi, canoni e sovvenzioni da essi anteriormente stabiliti a favore degli esercenti, quali che siano gli obblighi dei medesimi verso gli Enti predetti.

2. Riduzione dei canoni di manutenzione delle strade, eventualmente sino al puro rimborso delle spese effettive di manutenzione delle sedi occupate.

3. Riduzione o soppressione della partecipazione ai prodotti lordi da parte degli Enti locali, anche sotto forma di canone fisso.

L'assegnazione del sussidio sarà fatta in base alle seguenti norme: verrà anzitutto assegnata a ciascuna azienda la somma necessaria a coprire il deficit del conto di esercizio per l'anno 1922 o 1923; in caso di insufficienza dello stanziamento, tale somma verrà proporzionalmente ridotta.

L'eccedenza eventualmente disponibile sarà ripartita fra le aziende in proporzione della ulteriore somma che occorrerebbe a ciascuna per raggiungere un prodotto netto pari a quello medio triennale 1911-913, non oltre però il 5 0[0. Per le linee aperte all'esercizio dopo il 31 dicembre 1912 verrà assunto come termine di confronto il saggio di interesse preso a base del piano finanziario di concessione.

Art. 10.

I provvedimenti, di cui al precedente articolo, saranno adottati dal ministro dei lavori pubblici, su proposta di una Commissione da esso nominata e composta di due funzionari dell'Ufficio speciale delle ferrovie, di uno del Ministero del tesoro, di uno del Ministero delle finanze e di due delegati delle aziende designati dalla Federazione dei trasporti.

I provvedimenti del ministro sono definitivi.

Art. 11.

Per gli anni 1922 e 1923, le aziende che intendono chiedere il sussidio di cui all'art. 8, debbono compilare il bilancio ad anno solare, chiudendolo per il 1921 col 31 dicembre, nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria dei rispettivi atti costitutivi o statuti.

Ai soli effetti del presente decreto le aziende possono derogare al disposto dell'art. 209 del testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447, circa l'obbligo di presentare la situazione patrimoniale ed il conto speciale di esercizio separatamente per ciascuna linea.

Art. 12.

Le domande di sussidio debbono essere presentate rispettivamente nel termine perentorio del 31 marzo 1923 e 1924, corredate dal conto dell'esercizio e della situazione patrimoniale per l'anno precedente

Qualora le assemblee sociali approvassero conti e situazioni diverse da quelle presentate a corredo della domanda di sussidio, è in facoltà insindacabile del ministro dei lavori pubblici di ripetere le somme eventualmente date in eccedenza, valendosi della procedura stabilita dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548, e del privilegio di cui all'art. 1957 del Codice civile.

Art. 13.

Nei casi di assoluta necessità, e nei limiti strettamente indispensabili, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di accordare alle aziende anticipazioni sul sussidio straordinario di cui all'art. 8. La misura di tali anticipazioni sarà stabilita di volta in volta dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione istituita con l'art. 10, salvo pel periodo fino al 30 giugno 1922, durante il quale la detta misura sarà stabilita d'accordo fra i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1922 è esteso a tutte le aziende indicate all'art. 5 del presente decreto il diritto dello Stato alla partecipazione al prodotto netto dell'esercizio in base alle norme attualmente in vigore per le ferrovie concesse.

Tale partecipazione, nonostante qualunque clausola diversa o contraria, si effettua:

1° quando il prodotto netto eccede il 5 0[0: in ragione dei 5[10 per la parte eccedente il 5 0[0 ed in ragione dei 3[10 sulla differenza fra il 5 0[0 e la media di prodotto netto del triennio 1911-1913;

2° quando il prodotto netto è compreso fra il 4 e il 5 0[0 inclusivo: in ragione di 3[10 dell'eccedenza del prodotto netto, in confronto di quello medio del triennio 1911-1913;

3° quando il prodotto netto è compreso fra il 3 ed il 4 0[0 inclusivo: in ragione di 2[10 dell'eccedenza anzidetta.

Per le linee aperte all'esercizio dopo il 1° gennaio 1913 la partecipazione al prodotto netto dell'esercizio si effettua in ragione dei 5[10 del prodotto netto eccedente il 5 0[0.

Nei casi in cui l'ammontare del capitale azionario non sia stato approvato dal Governo non saranno considerati agli affetti del computo della partecipazione al prodotto netto gli aumenti di capitale deliberati posteriormente al 1° gennaio 1921.

TITOLO III.

## Disposizioni comuni

Art. 15.

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo secondo del presente decreto alle aziende che esercitano promiscuamente linee di cui agli articoli 1 e 5, e che non dichiarino, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente, decreto di voler fruire delle disposizioni di cui al titolo I.

La decisione del ministro è definitiva.

Art. 16.

Le partecipazioni dello Stato e degli Enti locali ai prodotti lordi dell'esercizio sono liquidate anche a deroga di eventuali disposizioni contrarie, previa detrazione, dal prodotto complessivo, del provento delle modificazioni di tariffa introdotte in dipendenza di tutti i provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1916 in poi, compresi quelli del presente decreto.

Quando però, a giudizio del prefetto, per le linee di cui al titolo primo e del ministro dei lavori pubblici, per le linee di cui al titolo secondo del presente decreto detto provento risulti maggiore degli oneri compensabili con le modificazioni di tariffa, ae partecipazioni sono calcolate anche sull'eccedenza.

Ogni altra forma di partecipazione ai prodotti dell'esercizio, che non sia sull'effettivo prodotto netto dell'esercizio stesso, è regolata analogamente a quanto è stabilito nel presente articolo.

Le decisioni del prefetto e del ministro, ai sensi del presente rticolo, sono definitive.

Art. 17.

Il conto di esercizio a tutti gli effetti del presente decreto sarà compilato con le stesse norme attualmente in vigore per la compartecipazione dello Stato al prodotto netto delle ferrovie concesse, in quanto applicabili.

Art. 18.

L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270, è modificato come segue:

« I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere rieletti. Nel caso di nomina in sostituzione di tali componenti, i sostituenti restano in carica fino al giorno in cui sarebbero scaduti i sostituiti ».

Art. 19.

La facoltà di ricorso di cui al penultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270, è estesa ai direttori dei Circoli ferroviari d'ispezione, ai quali devono essere comunicate le decisioni delle Commissioni locali di equo trattamento.

TITOLO IV.

## Disposizioni transitorie e diverse

Art. 20.

È data facoltà all'Amministrazione del bollo e delle concessioni governative di condonare le sopratasse di omessa o ritardata denunzia o di tardivo pagamento accertate a carico degli esercenti o concessionari di tramvie urbane e riferentisi a tasse di bollo maturate a tutto il 31 dicembre 1921, alle condizioni e nel termine che saranno, caso per caso, stabiliti dalla predetta Amministrazione.

Art. 21.

Il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende urbane di tramvie e di navigazione interna, entro la complessiva somma di due milioni, e soltanto per il primo bimestre 1922, un sussidio mensile non maggiore di quello a ciascuna azienda spettante in base all'art. 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, per il corrispondente periodo dell'anno 1921, diminuito del provento della tassa di bollo devoluta all'azienda in forza dell'art. 1.

La somma all'uopo occorrente sarà prelevata da quella di 135 milioni assegnata, per l'anno 1922, dall'art. 8.

Art. 22.

Il Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti da questo decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed in quanto non sia diversamente stabilito, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

---

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 19 gennaio 1922 sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari sottoindicati.

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Favara (Girgenti) ed Ivrea (Torino) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Favara (Girgenti) ed Ivrea (Torino);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

---

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1922 sul decreto che proroga i poteri dei RR. commissari straordinari sottoindicati.

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Melito (Napoli), Linate al Lambro (Milano), Anghiari (Arezzo), Certaldo (Firenze), Bra (Cuneo) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà, l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei RR. commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 22 gennaio 1922 con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Melito (Napoli), Linate al Lambro (Milano), Anghiari (Arezzo), Certaldo (Firenze), Bra (Cuneo);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati di tre mesi i poteri dei commissari straordinari per le disciolte amministrazioni comunali di Melito, Linate al Lambro, Anghiari, Certaldo, Bra.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

---

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 gennaio 1922 sul decreto che proroga i poteri della R. commissione per la provincia di Mantova.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri della Commissione straordinaria incaricata della provvisoria Amministrazione della provincia di Mantova, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e di condurre a termine i numerosi ed importanti affari di cui ha iniziato la trattazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 16 ottobre 1921, con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Mantova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Mantova è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

---

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 gennaio 1922 sul decreto che proroga i poteri dei R. commissari di S. Marco in Lamis (Foggia), Acireale (Catania), Campobello di Licata (Girgenti).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di San Marco in Lamis (Foggia), Acireale (Catania), Campobello di Licata (Girgenti) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari ai detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto con cui vennero sciolti i Consigli comunali di San Marco in Lamis (Foggia), Acireale (Catania), Campobello di Licata (Girgenti);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto lo statuto civico di Trieste;
Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di eseguire la riforma della stazione di sollevamento dell'acquedotto comunale Aurisina, il comune di Trieste è autorizzato ad assumere un prestito di L. 2.500.000 presso l'Istituto pensioni per impiegati di Trieste con corrispondente garanzia ipotecaria a carico dei terreni della Caserma Oberdan.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO.

Conformemente alla prescrizione del par. 12 dell'Ordinanza 20 settembre 1899, B. L. I. n. 175, dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del commercio, della giustizia e dell'agricoltura del cessato Impero d'Austria, si rende noto che la presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie), in data 1 febbraio 1922, n. 398|21-G, ha approvato la costituzione della « Società automobilistica atesina » - anonima - capitale sociale L. 2.500.000 - sede in Trento.

## IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ordinanza di sanità marittima n. 1

Vedute le disposizioni in vigore circa la introduzione nel Regno delle partite di stracci provenienti per via di mare dai paesi contemplati dalle ordinanze di sanità marittima e interna, in data 1° dicembre 1895, n. 12, e 4 gennaio 1899, n. 1;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Visto il regolamento di sanità marittima, approvato col R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato col R. decreto 7 luglio 1910, n. 573;
Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911;

Decreta:

Art. 1.

È delegata ai prefetti delle Provincie marittime, al commissario civile di Zara e al presidente del Governo marittimo di Trieste la facoltà di autorizzare la introduzione nel Regno delle partite di stracci provenienti, per via di mare, dagli Stati e paesi indicati nelle ordinanze di sanità marittima ed interna sopra menzionate.

Art. 2.

L'uso dell'anzidetta facoltà resta subordinato:
*a*) alla esecuzione dei rigorosi accertamenti che, caso per caso, risultino necessari, in relazione con le condizioni sanitarie dei paesi di provenienza;
*b*) alla attuazione degli eventuali provvedimenti di disinfezione che, in base ai risultati degli anzidetti accertamenti, siano per apparire necessari.

Roma, 30 gennaio 1922.

*Per il ministro*
TESO.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DEL TESORO

*Ragioneria generale dello Stato*
*Comitato liquidatore delle gestioni di guerra*

### Listino dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici di proprietà dello Stato.

I prezzi segnati si intendono per materiali in condizioni normali mercantili.
Listino da valere dal 2 febbraio 1922.

*Ghisa, ferri ed acciai laminati.*

Ematite, L. 75 per 100 kg.
Ghisa da fonderia, L. 72 id.
Ghisa al forno elettrico, L. 75 id.
Billettes omogeneo, L. — id.
Billettes e blocchetti di acciaio semiduro, L. 70 id.
Billettes e blocchetti di acciaio duro, L. 60 id.
Barre di acciaio duro laminato (resistenza oltre 60 kg.) L. 70 id.
Barre di acciaio semiduro laminato (resistenza 60-55 kg.) L. 90 id.
Ferro comune, prezzo base, L. 125 id.
Ferro omogeneo in barre da mm. 1 a 3, L. 90 id.
Ferro omogeneo, barre laminate, Poutrelles (travi a doppio T) di lunghezza commerciale superiore a m. 4,25, L. 127 id.
Moietta comune, prezzo di base, L. 130 id.
Moietta omogeneo, id. L. 140 id.
Vergella e filo d'apporto, L. 140 id.
Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., L. 125 id.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., L. 130 id.
Stecche finite per dette, L. — id.
Traverse finite per ferrovie portatili, L. — id.
Binario Decauville completo usato ed in stato di uso, L. 95 id.
Rotaie usate e deteriorate e binario Decauville incompleto, L. 80 id.
Lamiere nere, prezzo di base mm. 4 e più, L. 140 id.
Lamiere nere di superficie inferiore a m² 2 e fino a m² 1, L. 115 id.
Lamiere nere di superficie inferiore a m² 1, L. 95 id.
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1, n. 20, L. — id.
Travi a doppio T da 2 a 3 m. di lunghezza, L. 38 id.
Travi a doppio T da m. 3 a 4.25 di lunghezza, L. 55 id.
Tubi di ferro saldati usati per mobilio, gas e acqua, prezzo di base, L. 175 id.
Tubi di acciaio senza saldatura, usati filettati (raccordi compresi), prezzo base L. 265 id.

Tubi di acciaio senza saldatura, usati non filettati (raccordi esclusi), prezzo base L. 225 id.
Tubi bollitori, prezzo base L. — id.
Tubi di ghisa usati (id.), L. 100 id.
Corda spinosa zincata in rotoli anche cominciati, L. 65 id.
Corda spinosa nera in rotoli id. L. 40 id.
Paletti da reticolato di lunghezza superiore a m. 2, a corniera, L. 45 id.
Paletti da reticolato di lunghezza superiore a m. 2, a coda di porco, L. 43 id.
Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base L. — id.

*Annotazioni.* — Per i materiali trafilati sia di acciaio duro che semiduro e dolce è stabilito un extra di L. 20 per quintale.

Per le lamiere stirate, striate, ondulate aumento di L. 10 0[0 per 100 kg. sul prezzo del listino.

Per gli extra di spessore dei fili di ferro riferirsi al listino delle Fabbriche Riunite: punte, filo di ferro, via Cusani, Milano.

Per gli altri extra riferirsi al listino n. 12 del marzo 1920 del Comitato interministeriale.

*N. B.* — I prezzi dei materiali che non figurano nel listino dovranno essere richiesti di volta in volta alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, servizio approvvigionamenti, dagli Enti che li hanno in carico, comunicandone le quantità esistenti.

*Rottami.*

Rottami di copertura per ferriere: lamiere per copertura da 6 mm. in più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a mm. 1000 e larghezza di 200 mm., L. 39 per 100 kg.
Cerchioni di carri e assili, travate sfasciate, spezzori di ferro e di acciaio a U, a T, a L, angolari, piatti, poutrelles e rotaie, il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 2500 mm., L. 36 id.
Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, ivi compresi i paletti da reticolato inferiori a m. 2, cavalli di frisia, istrici e scheggie di granata, L. 35, id.
Rottami pesanti di ferro e acciaio raccogliticci: attrezzi da campagna e ferro profondamente ossidati in genere da mm. 4 di spessore in più, corda spinosa pressata o tagliata e corda spinosa nera in rotoli deteriorata, compresi affusti da cannone anche se rotti, avantreni e fucine da campo come si trovano, L. 31, id.
Rottami nuovi di ferro e di acciaio, provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascami di moletta da imballo con spessore di mm. 3 e meno, L. 29, id.
Rottami leggeri usati, provenienti dalla raccolta in genere, escluso marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 18,50 id.

*N. B.* — Le due categorie ultime, se imballate e pressate, in più, L. 3, id.

Corda spinosa nera e zincata sciolta, L. 10, id.
Proiettili acciaio ed elementi di proiettili di acciaio, L. 37, id.
Proiettili di acciaio scaricati, L. 35, id.
Proiettili di ghisa acciaiosa L. 38, id.
Pallette di ghisa per shrapnel e proiettili di ghisa comune L. 46, id.
Ritagli di lavorazione di bombe L. 48, id.
Ritagli diversi di lamiera inferiore a mq. 1,20 L. 62, id.
Rottami di ghisa meccanica, pezzatura pronta al forno L. 47, id.
Rottami di ghisa bruciata L. 19, id.
Tornitura di ferro, acciaio e ghisa L. 19, id.

*N. B.* - Per i rottami direttamente utilizzabili nei lavori di forgia o di laminatoio verrà applicato un aumento del 40 per cento sui prezzi di listino.

La corda spinosa sciolta di cui alla voce « Rottami », viene venduta per consegna sul posto, escluse le spedizioni ferroviarie.

CONDIZIONI DI VENDITA.

Tutti i prezzi s'intendono per merce franco magazzino vendita e per quantitativi non inferiori a 10 tonnellate.

Le spese di carico e di trasporto sono a carico del richiedente e la merce viaggerà a suo rischio e pericolo. Le Ditte devono provvedere direttamente a richiedere i vagoni alle ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione dello Stato, a un mese data dalla presentazione della richiesta, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di annullare l'ordinazione qualora la Ditta non abbia provveduto al ritiro del materiale.

Qualora le Ditte acquirenti non ritirino il materiale acquistato entro i trenta giorni dalla data dell'assegnazione, le stesse saranno assoggettate ad una percentuale di spese di magazzinaggio la cui misura sarà stabilita dagli Enti alienatori al momento delle vendita. Ove per speciali circostanze gli Enti stessi ritengano insufficiente il termine di cui sopra, sarà in loro facoltà di stabilirne uno diverso. La presente condizione non ha applicazione per i materiali concessi in esclusività per la vendita al Consorzio Raccolta Rottami.

Il pagamento s'intende sempre anticipato e le vendite s'intenderanno tutte effettuate salvo le disponibilità.

Per le spedizioni che non raggiungano il vagone completo, le eventuali spese di imballaggio saranno a carico dell'acquirente.

La cessione o la distribuzione dei materiali di proprietà dello Stato, compresi nel presente listino, sono riservate esclusivamente al servizio approvvigionamenti della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Ufficio alienazione del materiale residuato dalla guerra - Sezione III.

Per i materiali giacenti nell'ex-zona di guerra l'esclusività della vendita è invece devoluta al Consorzio raccolta rottami, via San Vittore 16, Milano.

## MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

Con R. decreto del 17 luglio 1921:

Piazza rag. cav. Filippo, ragioniere, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per la durata di mesi tre, a decorrere dal 16 luglio 1921.

Vennuccini dott. cav. Gino, segretario, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di un mese, a decorrere dal 1° agosto 1921.

Con R. decreto del 7 agosto 1920:

Alfano agr. cav. Antonino, è nominato ispettore del ruolo tecnico centrale, a decorrere dal 1° agosto 1921.

Fabbri Tombesi Marcella, applicata, è collocata d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° agosto 1921.

Con R. decreto dell'11 agosto 1921:

Baudin dott. cav. Gaetano, è nominato ispettore del ruolo tecnico centrale, a decorrere dal 16 agosto 1921.

Con R. decreto del 2 ottobre 1921:

Piazza rag. cav. Filippo, ragioniere, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio, a decorrere dal 16 settembre 1921.

Privitera Benedetto, applicato, è collocato in aspettativa a sua domanda, a decorrere dal 16 settembre 1921.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

## Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse

(3ª pubblicazione).

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni portate dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale,

SI RENDE NOTO

che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo infradescritto rappresentante 195 cartelle del Credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Amministrazione onde, previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello smarrito.

Si avverte che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti provvederà all'emissione di un nuovo certificato.

| NATURA delle cartelle | NUMERO d'iscrizione del certificato | DATA di emissione | INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO | VALORE nominale complessivo | NUMERO d'iscrizione delle cartelle comprese nel certificato | VALORE delle cartelle comprese nel certificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 0/0 speciale | 203 | 9 febbraio 1921 | Bianchi Antonio fu Pietro, domiciliato a Torino | 97,500 — | 25 unitarie | 500 |
| | | | | | 34 quintuple | 2,500 |

Roma, 2 febbraio 1922.

*Il direttore generale:* GALLI.

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

*Arma di cavalleria.*

**Tenenti colonnelli.**

Con R. decreto del 31 agosto 1921:

Corti cav. Gian Giacomo, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria per servizio e per età, dal 15 novembre 1920.

UFFICIALI DI RISERVA.

*Arma di fanteria.*

Colonnelli.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

Di Vito cav. Benedetto, colonnello, il decreto in data 28 settembre 1919, col quale veniva collocato a riposo dall'11 maggio 1919, è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi dal 2 ottobre 1919.

Con R. decreto del 16 maggio 1921:

Niri cav. Clito, colonnello, il decreto in data 21 settembre 1919, col quale veniva collocato a riposo col grado di tenente colonnello è rettificato nel senso che deve intendersi collocato a riposo col grado di colonnello.

Con R. decreto del 19 agosto 1921:

Douhet cav. Giulio, colonnello S. M., il decreto Luogotenenziale in data 14 ottobre 1917 col quale veniva collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1917, è revocato e considerato come non avvenuto. Tolto dai ruoli degli ufficiali della riserva e reinscritto nei ruoli degli ufficiali di fanteria in servizio attivo permanente col grado attuale e con anzianità 18 agosto 1915.

## Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 febbraio 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 179 40 | Dinari | — |
| Londra | 92 28 | Corone jugoslave | — |
| Svizzera | 419 12 | Belgio | 171 25 |
| Spagna | 330 — | Olanda | 7 98 |
| Berlino | 10 62 | Pesos oro | 17 35 |
| Vienna | 0 75 | Pesos carta | 7 68 |
| Praga | 41 625 | New York | 21 11 |

Oro . . . . . . 407 32.

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) | 72 09 | — |
| 3,50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 76 09 | — |

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.